



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 6 DEL 18-06-2024

Oggetto: Nomina Giunta Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 8/9 giugno 2024 e delega attribuzione agli Assessori

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di giugno

IL SINDACO

Il sottoscritto Avv. Calogero Bongiorno, Sindaco del Comune di Racalmuto, in virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 26/10/1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art.41 della L.R. 01/09/1993, per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune, attestando di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R.62/2013;

Dato atto che nei giorni 08/06/2024 e 09/06/2024 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale in data 11/06/2024 dell'Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione di n. 12 Consiglieri assegnati al Comune;

Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto l'**Avv. Calogero Bongiorno**;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che fa obbligo al Sindaco di nominare gli assessori, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in

possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio comunale ed alla carica di Sindaco;

Vista la legge regionale n. 22 del 16/12/2008, concernente "Composizione delle Giunte Status degli Amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica, soglie di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciale della Regione. Disposizioni varie" ed in particolare gli artt. 1 e 2;

Vista la Circolare n.1/2009 emanata dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – Dipartimento Regionale, e specificatamente il Titolo I, lettera a) e lettera b);

Visto l'art. 4 della l.r. Sicilia n. 06 del 05.04.2011 che apporta modifiche in materia di elezioni, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali e che integralmente si riporta:

"ARTICOLO 4 - Composizione della giunta comunale e provinciale

1. *Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale.'*
2. *La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.'*
3. *Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.'*
4. *Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale.'*
5. *Il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.'*
6. *All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole "che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento" sono aggiunte le seguenti parole "e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4.";*

Richiamata la circolare regionale dell'Assessorato delle Autonomie Locali n. 6 del 12/03/2012, Protocollo n.4446 di pari data, esplicativa delle modifiche introdotte dal suddetto art.4 della L.R. n.6/2011 e precisamente:

- La presenza in seno alla Giunta Comunale di entrambi i generi, è sufficiente la presenza di almeno un componente di genere diverso;
- Compatibilità della carica di Consigliere Comunale con quella di componente della Giunta;
- Incompatibilità con la carica di componente della Giunta dettata da ragioni di parentela, sussistente solo tra il Sindaco e gli Assessori – tra Assessori e Consiglieri Comunali – tra gli Assessori medesimi;

Vista la circolare n. 5 del 06.06.2014, prot. n. 9093, dell'Assessorato dell'Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento autonomie Locali – Servizio I° - Assetto Istituzionale Servizio V Elettorale;

Preso atto che l'Assessore ha l'obbligo di rendere la dichiarazione prescritta dall'art.10 del D.lgs. 235/2012, nonché quella prevista dall'art.7, comma 8 della L.R. 26.08.92, n.7, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.35/1997 e di non incorre in situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità espressamente richiamate e disciplinate dall'art.12 della citata legge n.7/92;

Vista la L.R. 3 aprile 2019, n.3 recante: "Norme in materia di composizione della Giunta Comunale. Quorum dei votanti per l'elezione dei sindaci nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ed in particolare l'art.1 il quale sostituisce l'art.33 della legge 08/06/1990, n.142, come introdotto dall'art.1, comma 1, lett e) della L.R. 11/12/1991, n.48 e ss.mm.ii.

Dato atto che la Legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 recante "*Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*" che rimodula la nuova composizione della giunta comunale secondo il seguente schema:

- a) *nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;*
- b) *nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque;*
- c) *nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a sette;*
- d) *nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e pari o inferiore a 250.000 abitanti e nei comuni capoluogo di liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore il numero massimo degli assessori è fissato a nove;*
- e) *nei comuni con popolazione superiore a 250.000 e pari o inferiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a dieci;*
- f) *nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a undici.*

Il comma 3 dell'art. 1 della norma, prosegue specificando che: "*I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.*";

Verificato che la popolazione residente nel Comune di Racalmuto alla data del 31/12/2023 conta n.7594 abitanti;

Dato atto che ai sensi dell'appena richiamata legge regionale 3 aprile 2019, n.3 che ha rintrodotto il concetto del numero massimo degli assessori che compongono la Giunta Comunale ed ha rimodulato, in tale senso, le fasce demografiche di riferimento, la Giunta di questo Ente è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di n. 5 assessori,

Vista, infine, la circolare n. 6 del 18/05/2023, prot. n. 11155, dell'Assessorato dell'Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento autonomie Locali – Servizio I° - Assetto Istituzionale Servizio V Elettorale ad oggetto: "Turno elettorale amministrativo 2023, secondo l'art. 169 dell'O.R.EE.LL., come sostituito dall'art. 3, della l.r. 16 dicembre 2000, n. 15-Adempimenti di prima adunanza";

Dato atto che

- Ai sensi dell'art.12 co.1 della L.R. 7/1992 agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità previste per l'elezione al Consiglio Comunale e del Sindaco;

- Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono estese ai componenti della Giunta, le ipotesi di incompatibilità previste per l'elezione al Consiglio Comunale e del Sindaco, che devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina;
- Gli Assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento innanzi al Segretario Generale, pena decadenza;
- Agli Assessori è corrisposta, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica mensile, nella misura prevista dalla legge;

Considerato che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il Sindaco può nominare assessori i Consiglieri comunali dallo stesso prescelti, non esistendo incompatibilità tra la carica di Consigliere comunale e quella di Assessore nella rispettiva Giunta in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale;
Preso atto che, come da conforme dichiarazione acquisita agli atti, non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla normativa vigente, così come da conforme dichiarazione resa dagli stessi;

Ritenuto che, l'attribuzione delle deleghe assicura il migliore perseguimento dei programmi ed obiettivi dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto che l'art.12 comma 7 della L.R. 7 del 26/08/1992 e ss.mm.ii. dispone che: "*Il Sindaco nomina tra gli assessori il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n.55 e ss.mm.ii. ;*

Visti:

- l'art.50 del D.lgs.267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, e ss.mm.ii., che disciplina la nomina della Giunta Comunale;
- la L.R. 3 aprile 2019, n. 3. **Art. 1;**
- l'Ordinamento degli Enti Locali Regione Sicilia e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

DECRETA

DI NOMINARE quali Assessori Comunali i Signori di seguito indicati:

1. **Sig. Castiglione Luigi** nato il 09/06/1954 a Racalmuto
2. **Sig. Conte Calogero** nato il 26/07/1961 a Racalmuto;
3. **Dott. Lauricella Antonino** nato il 09/11/1968 a Rocourt;
4. **Avv. Leone Pasqua Rita Cinzia** nata il 14/01/1975 a Racalmuto;
5. **Sig.ra Gagliardo Carmelisa** nata il 31/01/1986 ad Agrigento;

DI DARE ATTO che, per l'effetto, la Giunta Comunale risulta composta come segue:

1. **Sig. Castiglione Luigi** nato il 09/06/1954 a Racalmuto
2. **Sig. Conte Calogero** nato il 26/07/1961 a Racalmuto;
3. **Dott. Lauricella Antonino** nato il 09/11/1968 a Rocourt;
4. **Avv. Leone Pasqua Rita Cinzia** nata il 14/01/1975 a Racalmuto;
5. **Sig.ra Gagliardo Carmelisa** nata il 31/01/1986 ad Agrigento;

DI NOMINARE Vice Sindaco il **Dott. Lauricella Antonino** nato il 09/11/1968 a Rocourt;

DI ATTRIBUIRE agli Assessori, come sopra nominati, le seguenti deleghe assessoriali:

1. **Sig. Castiglione Luigi:** Cultura, bilancio e tributi, personale, patrimonio, servizi cimiteriali, fiere e mercati;
2. **Sig. Conte Calogero:** Turismo, spettacolo, gemellaggi, sport e tempo libero, politiche giovanili, diritto e tutela degli animali;
3. **Dott. Lauricella Antonino,** Vice Sindaco: lavori pubblici, urbanistica, centro storico e periferie, attività produttive, progetti europei e agricoltura;
4. **Avv. Leone Pasqua Rita Cinzia:** servizi sociali, pubblica istruzione, pari opportunità, diritti dei bambini, volontariato, rapporti con il Consiglio Comunale, associazionismo, organizzazione grandi eventi e promozione del territorio;
5. **Sig.ra Gagliardo Carmelisa:** Igiene ambientale, arredo urbano e verde pubblico, sanità, Polizia urbana e protezione civile.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli Assessori nominati e, ai sensi dell'art.12, comma 10, della L.R. n.7/92, dando atto che prima di immettersi nell'esercizio delle proprie funzioni dovranno prestare giuramento secondo la formula di cui all'art. 15, comma 2, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 davanti al Segretario Comunale;

DI DISPORRE la trasmissione di copia del presente atto alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali -Servizio 5/Elettorale -Via Trinacria, 34/36 -90144 – PALERMO Ufficio Elettorale, alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, al Segretario Comunale, al Consiglio Comunale per il tramite il Presidente, al Collegio dei Revisori, alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri di Racalmuto e ai Titolari di Posizione Organizzativa.

DI DARE ATTO che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, nei termini e modi previsti dalla legge;

DI PUBBLICARE il presente atto, congiuntamente alla dichiarazione resa, all'albo pretorio *on-line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella competente sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi dell'art.14 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii.. sottosezione "*Titolari di incarichi politici o di indirizzo politico*";

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Bongiorno Calogero

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-06-2024 al 03-07-2024

Lì 18-06-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marotta Roberta